

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: VERITAS S.p.A. - Regolamentazione della circolazione sul sottopasso di via Bacchion a Mestre Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Repertorio 21071 del 25/03/2020 è stato stipulato il Disciplinare per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento di acque bianche della terraferma veneziana e del Lido e gestione sbarramenti mobilia protezione dell'abitato di Malamocco tra Comune di Venezia e VERITAS S.p.A. approvato con Determinazione Dirigenziale n.719 /2020;
- la Direzione Lavori Pubblici Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico Servizio Opere Idrauliche ha comunicato che la Società in house providing Veritas S.p.a ai sensi del Disciplinare Tecnico per il Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento di acque bianche della terraferma veneziana, deve operare interventi di manutenzione urgenti all'impianto di sollevamento e relative pompe, del Sottopasso Carrabile denominato Antolini, che attraversa il Terraglio.
- con nota prot. n. 202258 del 08/05/2020 la Direzione Lavori Pubblici Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico Servizio Opere Idrauliche ha richiesto l'emissione di ordinanza di regolamentazione della circolazione nel sottopasso di via Bacchion per la realizzazione da parte di VERITAS S.p.A. dei lavori di manutenzione urgenti all'impianto di sollevamento a salvaguardia e alla sicurezza del sottopasso stesso dal giorno 13/05/2020 fino al giorno 29/05/2020;

Considerato che:

- per l'esecuzione dei lavori si rende necessario occupare parte della carreggiata stradale senza inibizione della circolazione veicolare;
- l'impresa esecutrice deve garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento; r

Verificato inoltre l'impresa esecutrice deve garantire la massima sicurezza della circolazione veicolare;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada"; prot



Direttore dott.ssa S. Battaggia— Dirigente Arch. L. Sartori Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani viale Ancona 63 - 30172 Mestre — Venezia mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione sul sottopasso di via Bacchion, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 16 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando le riduzioni di velocità ai limiti esistenti;
 - 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento
 - 1.4 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare;
 - il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
 - è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
 - 4 prescrizioni a carattere generale:
 - 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;





- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 13 maggio 2020 al giorno 29/05/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.





A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 maggio 2020

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

